

**Corpi di Polizia Locale non possono effettuare accertamenti
fuori dei loro tracciati
Giudice di Pace di Cosenza, sentenza 15.06.2004 n° 1575**

I Corpi di Polizia Locale non possono effettuare accertamenti di violazioni di norme del Codice della Strada su tracciati che non siano di proprietà degli Enti Locali di cui essi siano organi. Ciò pure nel caso in cui i tracciati in questione attraversino i territori degli Enti Locali interessati.

Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Cosenza, con la sentenza n. 1575 del 15 giugno 2004, accogliendo il ricorso proposto da un automobilista e condannando l'amministrazione alle spese di lite.

La pronuncia del magistrato onorario segue la [sentenza n. 3019](#) pronunciata dalla prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione in data 01 marzo 2002. A mezzo di tale decisione i giudici di ultima istanza avevano già acclarato come, ancorchè al di fuori dei centri abitati, la Polizia Locale fosse legittimata ad operare esclusivamente nell'ambito del territorio dell'Ente di pertinenza.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI COSENZA

SEZIONE SECONDA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza, Avv. Domenico Suma, assistito dal sottoscritto Cancelliere ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 2452/03/A R. G. A. C. vertente

T R A

A. A., nato a M. (Me) il 00/00/0000, domiciliato in Rende (Cs) al numero civico 42 della via Crati nel Palazzo Pingitore – Condominio Partenone presso lo studio dell'Avv. Rosa Anania, che lo rappresenta e difende per procura a margine del presente ricorso

o p p o n e n t e

E

Comune di XXXXX, Ufficio Polizia Municipale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. G. C.

o p p o s t o

A V E N T E - A D - O G G E T T O

Opposizione a verbale di accertamento di violazione di norme del Codice della Strada

C O N C L U S I O N I - P E R - P A R T E - O P P O N E N T E

Voglia l'Onorevole Signor Giudice di Pace adito accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare il verbale di contravvenzione del Corpo di Polizia Municipale del Comune di XXXXX del 18 giugno 2003, protocollo XXXXX e numero XXXXX. Con vittoria delle spese di giudizio

C O N C L U S I O N I - P E R - P A R T E - O P P O S T A

Previa ed adottata ogni opportuna declaratoria del caso, contrariis reiectis, rigettare l'avversa domanda di opposizione ed annullamento dell'atto di accertamento e di contestazione di violazione al Codice della Strada, elevato e notificato dal Corpo della Polizia Municipale, oggetto della corrente impugnativa, dacché infondata in punto di fatto e di diritto giusta ragioni e causali d'appresso edotte. Con ogni più ampia salvezza e facoltà.

S V O L G I M E N T O - D E L - P R O C E S S O

Con ricorso depositato in Cancelleria il 17 luglio 2003, A. A. ha proposto opposizione al verbale protocollo XXXXX e numero XXXXX, redatto dalla Polizia Municipale del Comune di XXXXX e notificato il 27 giugno – 01 luglio 2003, nel quale risulta accertata a mezzo apparecchiatura VELOMATIC 512 la violazione da parte del conducente l'autovettura di marca XXXXX e modello XXXXX, targata XXXXX, del limite di velocità vigente sulla Strada Statale XXXXX direzione Cosenza-Paola: detta autovettura procedeva alla velocità di settanta chilometri orari.

In atto introduttivo, il ricorrente ha censurato la legittimità dell'accertamento, deducendo che la Polizia Municipale non avrebbe potere di accertare sulla S.S. XXXXX le violazioni delle norme del Codice della Strada e che, in ogni caso, l'apparecchiatura Velomatic 512 non sarebbe idonea ad accertare la violazione senza la presenza o il diretto intervento degli agenti del Corpo medesimo in quanto non approvata né omologata.

Il Comune di XXXXX si è ritualmente costituito in Cancelleria con comparsa depositata il 19 dicembre 2003, deducendo la correttezza del procedimento sanzionatorio e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.

All'udienza del 27 aprile 2004, il ricorrente produceva lettera dell'ANAS S.p.A., protocollo numero XXXXX del 02 febbraio 2004, e precisava le conclusioni.

Alla successiva udienza del 15 giugno 2004, dopo breve discussione, la causa è stata decisa con sentenza mediante lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI - DELLA - DECISIONE

La certificazione dell'ANAS S.p.A. prodotta dal ricorrente all'udienza del 27 aprile 2004 consente di desumere, in primo luogo, che il tratto di strada su cui è avvenuto l'accertamento appartiene alla stessa Società e non al Comune di XXXXX e, in secondo luogo, che il legittimo limite di velocità sul tratto di strada su cui è avvenuto l'accertamento è di novanta chilometri orari e non di cinquanta chilometri orari come asserisce la Polizia Municipale del Comune di XXXXX.

Di conseguenza, la velocità di marcia con cui l'autovettura condotta dal signor A. A. all'epoca dell'accertamento, rientra nel legittimo limite consentito dall'ente proprietario della strada.

L'opposizione quindi deve essere accolta ed il verbale annullato.

Rimane assorbito ogni altro motivo di censura.

(O M I S S I S)

P. Q. M.

Il Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal signor A. A. in opposizione al verbale di contravvenzione del Corpo di Polizia Municipale del Comune di XXXXX del 18 giugno 2003, protocollo XXXXX e numero XXXXX, ogni altra eccezione e domanda disattesa, così decide:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il suddetto verbale;

condanna il Comune di XXXXX, in persona del suo Sindaco pro tempore, a rifondere il ricorrente delle spese e competenze di giudizio liquidate in € ...(omissis)...

Così deciso in Cosenza, addì 15 giugno 2004

Il Giudice di Pace: Avv. Domenico Suma